

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL C.U. N. 6/C – RIUNIONE DEL 14 AGOSTO 2006

La Commissione d'appello federale composta dai signori Avv.Sergio Artico, Presidente, dott. Pier Giorgio Trovato, avv. Serapio Deroma, prof. Pierfrancesco Grossi, avv.Fabrizio Hinna Danesi, Componenti, dott.Antonio Metitieri, Segretario, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. dott.Carlo Bravi

In esito alla riunione tenutasi il giorno 14 agosto 2006 ha assunto la seguente decisione in relazione al

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI

- 1) Gennaro Mazzei, all'epoca dei fatti Vice Commissario CAN;
- 2) Stefano Titomanlio, all'epoca dei fatti assistente arbitrale;
- 3) A.C. Arezzo s.p.a.;
- 4) Leonardo Meani, all'epoca tesserato della A.C. Milan s.p.a., quale addetto agli arbitri;
- 5) A.C. Milan s.p.a.

per rispondere, in relazione alla gara Arezzo – Salernitana svoltasi il 14 maggio 2005 e conclusasi con la vittoria della squadra toscana per 1 a 0:

- i primi due della violazione dell'art.6, commi 1 e 6 C.G.S. in relazione ad illecito sportivo, con l'aggravante della effettiva alterazione dello svolgimento della gara;
- la società Arezzo, a titolo di responsabilità presunta ex art. 6, comma 4, 2 comma 3, e 9, comma 3 C.G.S. per la condotta a suo vantaggio posta in essere da Gennaro Mazzei e da Stefano Titomanlio, nonché da Paolo Bergamo (all'epoca designatore e attualmente non più tesserato), persone estranee alla società, con l'aggravante della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, ex art.6, comma 6, C.G.S.;
- Leonardo Meani, della violazione dell'art.6 comma 7 C.G.S., per l'omessa denuncia dell'illecito ascritto a Gennaro Mazzei e a Stefano Titomanlio.;
- l'A.C. Milan s.p.a., a titolo di responsabilità oggettiva ex art.2, comma 4 C.G.S., per la violazione ascritta a Leonardo Meani, proprio tesserato all'epoca dei fatti.

Nel deferimento, le incolpazioni si fondano sulla relazione n.62 / ter in.2005/06 dell'Ufficio indagini della F.I.G.C e richiamano in particolare i contenuti di una conversazione telefonica (intercettata dalla Autorità giudiziaria e trasmessa all'Ufficio indagini dalla Procura della Repubblica di Napoli) intercorsa il 16 maggio 2005, tra il Titomanlio e il Meani. Vengono altresì richiamate le audizioni (effettuate dall'Ufficio indagini) di alcuni tesserati FIGC e del sig.Aniello Aliberti, all'epoca dei fatti Presidente della Salernitana Sport s.p.a. e attualmente non più tesserato.

Da tali atti risulterebbe che:

- prima della gara il Titomanlio , preavvertito dal Bergamo, era stato contattato dal Mazzei;
- nell'occasione quest'ultimo avrebbe rivolto al Titomanlio, designato alla gara quale assistente, raccomandazioni volte a sollecitare un atteggiamento di favore per l'Arezzo;
- il Titomanlio avrebbe aderito a tali sollecitazioni, in particolare segnalando all'arbitro, nel corso del secondo tempo, a danno della Salernitana, due falli in attacco, in situazioni di gioco pericolose per l' Arezzo.

Il Mazzei e il Titomanlio, oltre che il Bergamo (per il quale però si configura un difetto di giurisdizione perché non più tesserato), si sarebbero in tal modo resi responsabili di illecito sportivo, in relazione all'art.6, comma 1, C.G.S., con l'aggravante, di cui al comma 6, per l'effettiva alterazione dello svolgimento della gara.

La responsabilità dell' A.C. Arezzo s.p.a sarebbe presunta, non emergendo elementi sufficienti per ipotizzare un diretto coinvolgimento nell'illecito di tesserati della società, in difetto di prova circa esistenza, modalità e tenore dei contatti tra suoi esponenti e i designatori.

Il Meani, venuto a conoscenza dell'illecito nel corso della conversazione telefonica, si sarebbe invece reso responsabile di omessa denuncia (art.6 comma 7 C.G.S.) e dalla sua condotta conseguirebbe la responsabilità oggettiva ex art.2,

comma 4 C.G.S., della A.C. Milan s.p.a., per la quale all'epoca dei fatti il Meani era tesserato.

IL PROCEDIMENTO

Presentati gli atti alla CAF, il Presidente, ex art.37 C.G.S., disponeva la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all'uopo la data del 14 agosto 2006.

A seguito di ciò venivano depositate presso la Segreteria della CAF:

- memoria difensiva e memoria difensiva aggiunta del signor Gennaro Mazzei, nelle quali, oltre a nominare come proprio difensore l'avv. Giuseppe Fonisto, a chiedere di essere sentito personalmente e a svolgere ampie controdeduzioni all'atto di deferimento, l'incolpato eccepiva la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, come sopra acquisite agli atti dell'odierno procedimento, e formulava richieste istruttorie (confronto tra il Titomanlio e il Mazzei; acquisizione delle dichiarazioni rese alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dal sig. Aniello Aliberti e dal sig. Paolo Bergamo; visione del filmato della gara; audizione del sig. Roberto Carrer, secondo assistente arbitrale nella gara di cui trattasi; audizione del sig. Luciano Luci osservatore arbitrale nella gara medesima; audizione di alcuni assistenti arbitrali; acquisizione delle dichiarazioni rese all'Ufficio Indagini dal sig. Gianmario Cuttica, assistente arbitrale);

- memoria difensiva del signor Stefano Titomanlio, nella quale il medesimo, oltre a nominare come proprio difensore l'avv. Andrea Ostellari, contestava l'atto di deferimento, eccepiva la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, ne evidenziava alcuni errori, chiedeva di essere sentito tramite proprio difensore e formulava richieste istruttorie (nomina di perito per l'esatta trascrizione della intercettazione telefonica del 16 maggio 2006 n. prog. 9556; nomina di perito per valutare gli episodi in contestazione relativi alle segnalazioni effettuate durante la

gara; visione del relativo filmato; acquisizione della già citata dichiarazione del sig. Aniello Aliberti; audizione del sig. Luciano Luci, osservatore arbitrale ;

- memoria difensiva dell' A.C. Arezzo s.p.a, in persona del suo presidente e legale rappresentante sig. Piero Mancini, che chiedeva di essere sentito e che nominava come proprio difensore l'avv. Antonio D'Avirro. Nella memoria tra l'altro si chiedeva l'ammissione di elementi di prova (supporti magnetici e fotografici relativi alla gara, dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria di Roma dall'allora presidente della Salernitana , sig. Aniello Aliberti, copia di articoli di stampa sulla gara di cui trattasi; testimonianze sulla regolarità della gara dello stesso sig. Aliberti, nonché del signor Angelo Gregucci e del signor Antonio Imborgia, all'epoca dei fatti rispettivamente allenatore e direttore sportivo della Salernitana);

- memoria difensiva del signor Leonardo Meani, che chiedeva di essere sentito tramite proprio difensore nominato nella persona dell'avv. Edda Gandossi e svolgeva argomentazioni sulla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ex art. 271 c.p.p. e sulla infondatezza dell'addebito,

- memoria difensiva dell' A.C. Milan s.p.a. , in persona del suo Presidente e legale rappresentante, che chiedeva di essere sentito tramite uno dei propri difensori nominati nelle persone degli avv. ti Leandro Cantamessa e Francesco De Martino, chiedendo il proscioglimento della società, sia per difetto attuale di tesseramento di Leonardo Meani, che per assoluta infondatezza degli addebiti mossi alla società.

Alla udienza del 14 agosto 2006, registrate le presenze delle parti e dei difensori, il Presidente apriva il dibattimento.

La società Unione sportiva Avellino, nelle persone del Presidente del Consiglio di amministrazione, sig. Marco Pugliese, e dell'Amministratore delegato, sig. Massimo Pugliese chiedeva, quale soggetto terzo interessato e senza opposizione delle altre parti, di essere ammessa al procedimento. Nell'istanza di ammissione i predetti delegavano a rappresentarli l'avv. Raffaele Viscovo.

La Commissione si ritirava in camera di consiglio per decidere. Rientrato in aula il Collegio, il Presidente dava lettura della ordinanza n.1 con la quale :

La Commissione d'Appello Federale

Decidendo sulla istanza di intervento dispiegata dalla società Avellino,

- *Esaminato l'interesse concreto in relazione al procedimento oggi trattato ed a tutti i suoi possibili esiti, l'Avellino appare essere portatore dell'interesse di cui all'art. 29 comma 3 C.G.S.,*

P.Q.M.

La C.A.F.:

- *Ammette l'intervento dispiegato della società Avellino;*

Dopo una interruzione della udienza disposta dal Presidente per consentire al difensore dell'Avellino di prendere visione degli atti depositati nel procedimento, i difensori dei signori Mazzei e Titomanlio, dell' A.C. Arezzo s.p.a e del sig. Meani, illustravano le eccezioni e le richieste istruttorie già formulate nelle rispettive memorie difensive. La difesa dell'Arezzo dichiarava, peraltro, di rinunciare alla domanda di ammissione di testimoni formulata in memoria.

Il Procuratore federale svolgeva quindi argomentazioni a sostegno della ammissibilità nel procedimento delle intercettazioni telefoniche. Si opponeva altresì alle richieste istruttorie formulate dalle difese degli incolpati con la eccezione della acquisizione dei filmati della gara (per la quale si rimetteva alle valutazioni della Commissione) .

Quindi la CAF si ritirava in camera di consiglio e, al rientro in aula, a scioglimento della riserva assunta, il Presidente dava lettura della seguente ordinanza n.2

La Commissione d'Appello Federale

decidendo sulle eccezioni preliminari e sulle istanze istruttorie proposte dalle difese del Sig. Mazzei Gennaro, del Sig. Titomanlio Stefano e del Sig. Meani Leonardo;

- *ritenuto di dover aderire ai precedenti provvedimenti, in proposito, della C.A.F. ed in particolare, nel suo insieme, al Comunicato Ufficiale n.1/C 2006/2007, con il quale sono state rigettate analoghe eccezioni relative*

all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in sede di procedimento disciplinare;

- *considerato che le istanze di ammissione testi proposte sono state in parte rinunciate e per il resto appaiono superflue in relazione al materiale documentale in atti;*
- *valutata la superfluità delle richieste perizie relative alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche richiamate nell'atto di deferimento ed alla valutazione tecnica dell'operato dell'assistente Titomanlio, stante da un lato l'intelligibilità del relativo supporto fonico come ha avuto modo di constatare la stessa Commissione e dall'altro la possibilità di accesso al rapporto dell'osservatore arbitrale e quella di procedere in camera di consiglio alla visione diretta dell'audiovisivo che, prodotto dalla società sportiva Arezzo, si ritiene utile acquisire stante la sua pertinenza rispetto alle incolpazioni;*
- *ritenuta, altresì, la pertinenza della documentazione prodotta dalle difese ad eccezione di quella inerente alla trascrizione dell'intercettazione a firma Romano Vincenzo in considerazione della possibilità di accedere direttamente al supporto fonico relativo;*
- *considerato che la documentazione acquisita rende superfluo procedere al confronto tra il Sig. Titomanlio ed il Sig. Mazzei;*

P.Q.M.

La C.A.F.:

- *rigetta le eccezioni sopra proposte circa l'acquisizione e l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche;*
- *rigetta tutte le istanze di ammissione testi ove non già rinunciate;*
- *rigetta le richieste di perizia fonica e quella tecnica sul regolare svolgimento della gara;*
- *rigetta l'istanza di confronto fra il Sig. Titomanlio ed il Sig. Mazzei;*
- *ammette gli audiovisivi relativi alla gara Arezzo/Salernitana del 14.5.2005, depositati dalla difesa dell'Arezzo, nonché tutta la produzione documentale esibita ad eccezione della trascrizione a firma del Sig. Romano Vincenzo.*

Dopo dichiarazioni difensive del signor Gennaro Mazzei e del Presidente dell' A.C. Arezzo s.p.a. , il Procuratore federale illustrava le sue richieste e concludeva dando lettura del seguente testo scritto:

Il Procuratore Federale, nel riportarsi al deferimento e a tutti gli atti di indagine prodotti, chiede affermarsi la responsabilità di tutti i soggetti deferiti in ordine alle incolpazioni loro rispettivamente ascritte e chiede, per l'effetto, l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- *per il MAZZEI e il TITOMANLIO, ritenuta l'aggravante contestata, la inibizione per anni cinque, con proposta al Presidente Federale di dichiarazione di preclusione;*
- *per l'AREZZO, ritenuta la continuazione fra le responsabilità presunte, derivanti dalle condotte dei Sigg.ri Mazzei, Titomanlio e Bergamo (non più tesserato) e ritenuta l'aggravante contestata, la retrocessione all'ultimo posto in classifica nel campionato 2005/2006 e la penalizzazione di tre punti in classifica, da scontarsi nel campionato 2006/2007, ai sensi dell'art.13, lettere g) e f) del C.G.S.;*
- *per il MEANI, ritenuta la continuazione con la condotta giudicata con la decisione passata in giudicato nel precedente procedimento, tre mesi di inibizione, quale aumento della precedente sanzione;*

- per il MILAN euro 10.000=(diecimila) di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva derivante dalla condotta del MEANI.

Prendeva poi la parola il difensore dell'Avellino avv.Viscovo, aderendo alle tesi della Procura federale e depositando note d'udienza, alle quali non si opponevano le altre difese. Il Procuratore federale faceva presente in via generale di non opporsi al deposito di note d'udienza se non nella parte in cui contenessero elementi di novità, per la impossibilità di prenderne visione nel corso del dibattimento.

Svolgevano quindi le proprie difese l'avv. Fonisto per il Mazzei, che a sua volta con dichiarazione ribadiva la correttezza del proprio operato, l'avv.Ostellari per il Titomanlio, l'avv.D'Avirro per l' A.C. Arezzo s.p.a., l'avv.Gandossi per il Meani e l'avv. De Martino per l' A.C. Milan s.p.a.

La difesa dell'Arezzo era ammessa ad esporre le sue tesi, anche avvalendosi di proiezione di un breve filmato relativo ad alcuni interventi effettuati dal Titomanlio nel corso della gara e depositava note d'udienza, senza contestazione degli altri difensori e con la riserva già citata del Procuratore federale.

Dopo una breve replica conclusiva del Procuratore federale, in particolare sulla rilevanza del filmato, il Presidente dichiarava chiusa l'udienza e la Commissione si ritirava in camera di consiglio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

1. In via preliminare il Collegio conferma la ordinanza n.1 con la quale è stata ammessa al procedimento la società Unione sportiva Avellino, non essendo emersi dal dibattimento elementi che rendano dubbia la posizione di interesse indiretto della medesima alla odierna decisione (cfr.artt.29, comma 3, e 37, comma 7, C.G.S.).

2. Il Collegio ribadisce, a conferma della ordinanza n.2 e in armonia con gli orientamenti sia della CAF (cfr. Comunicato ufficiale n.1/C 2006/2007) che della Corte federale (cfr. Comunicato ufficiale n.2/Cf 2006/2007) il rigetto delle eccezioni,

sollevate dalla difesa di alcuni incolpati, circa la inutilizzabilità nell'odierno procedimento delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche.

Nel far proprie in proposito le valutazioni in diritto contenute nei precedenti testè menzionati, il Collegio ritiene preliminarmente estranea alle sue competenze una verifica della legittimità delle intercettazioni e in ogni caso assorbente la considerazione (già svolta nei citati precedenti) che le relative trascrizioni non vengono in rilievo quali prove in sé degli addebiti rivolti ai deferiti, ma come mera circostanza storica – non disconosciuta dagli incolpati nella sua esistenza, né nel suo oggetto, né nella sua veridicità (salvi nella specie sporadici errori segnalati in alcune difese)– suscettibili di lettura critica, interpretazione logica, collegamento con gli altri elementi probatori acquisiti, in una parola di valutazione di merito.

In questa prospettiva la Commissione ha ascoltato con attenzione in particolare la intercettazione del 16 maggio 2005 (prog.9556), verificandone la trascrizione e i contenuti in tutti i loro aspetti alla stregua delle difese svolte nelle memorie e nel dibattimento e dell'altro materiale probatorio a disposizione e in particolare delle dichiarazioni rese dai deferiti o da terzi all'Ufficio indagini.

3. Secondo questa impostazione è stata esaminata dal Collegio anzitutto la posizione dei signori Gennaro Mazzei e Stefano Titomanlio - all'epoca dei fatti rispettivamente vice commissario CAN e assistente arbitrale - in relazione alla gara Arezzo-Salernitana del 14 maggio 2005 e alla incolpazione di illecito sportivo ex art.6, comma 1 C.G.S.

In forza di tale disposizione l'illecito si configura in tre distinte ipotesi consistenti:

- nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara;
- nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara;
- nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

Nell'atto di deferimento la Procura federale si riferisce alla prima fattispecie, rilevando anche la sussistenza della aggravante di cui all'art.6, comma 6, in quanto lo

svolgimento sarebbe stato effettivamente alterato dal comportamento illecito degli incolpati.

La incolpazione trova in effetti riscontri nella conversazione telefonica intercorsa nella mattinata del 16 maggio 2005 (n. prog. 9556) tra il Titomanlio e il Meani, all'epoca dei fatti tesserato della A.C. Milan s.p.a. quale addetto agli arbitri.

Appaiono significativi in proposito alcuni passaggi della conversazione, verificati dalla Commissione, alla luce anche delle difese del Titomanlio ove venivano evidenziati alcuni errori nelle trascrizioni (in effetti rilevati anche dal Collegio in sede di ascolto delle intercettazioni, ma non determinanti ai fini della ricostruzione del fatto).

Il Titomanlio afferma nella sostanza che in Coverciano, prima della gara Arezzo – Salernitana del 14 maggio 2005, preavvertito dal sig. Paolo Bergamo, all'epoca designatore arbitrale, era stato contattato dal Mazzei, che aveva fatto pressioni in favore dell'Arezzo. La ricostruzione da parte del Titomanlio dell'incontro con il Mazzei, quale emerge dal contenuto complessivo della telefonata con il Meani, è sufficientemente dettagliata e precisa e risulta pertanto attendibile.

Anche il significato dei “suggerimenti” del Mazzei al Titomanlio appare inequivocabile, in particolare alla luce della richiesta del primo *di non dir niente neanche all'altro assistente né all'arbitro*. Le modalità riservate della raccomandazione sono elementi che rafforzano la presunzione di una consapevole irregolarità.

Sembra sufficiente richiamare in proposito queste affermazioni del Titomanlio: *prima ho visto Bergamo e Bergamo mi fa ciao ciao e dice guarda eh...parla con Gennaro ,vabbè,...poi Gennaro mi piglia da una parte e mi fa: ascolta, cioè guarda non stare a dire niente a nessuno mi fa,ma, mi devi andare a fare questa rognà qua perché mi stanno rompendo i coglioni, non stare a dir niente neanche all'altro assistente né all'arbitro, chiunque venga fuori come arbitro perchè questi..eh, mi uccidono. Insomma...basta...vabbè ho detto io non ci sono problemi..beh ..l'ambiente era abbastanza teso chiaramente...*

Sul punto specifico i contenuti della telefonata sono poi sostanzialmente confermati dal Titomanlio che, in sede di audizione in data 10 giugno 2006 avanti all'Ufficio indagini, dichiara tra l'altro che

ricordo che al raduno di Coverciano che precedette la gara AREZZO/SALERNITANA del 14.5. 05 incontrai Bergamo al bar il quale disse di rivolgermi a Mazzei che doveva dirmi qualcosa. Non andai in cerca di Mazzei anche perché negli anni precedenti non ero stato particolarmente considerato dai designatori...fu Mazzei che, durante l'allenamento, mi tirò in disparte dal gruppo e mi disse che per quella settimana sarei dovuto uscire in serie A. Tuttavia vi era una partita rognosa di serie B, AREZZO/SALERNITANA e che questi volevano un assistente esperto. Non capii e non chiesi a Mazzei a chi alludesse quando parlava di questi. Mazzei mi disse di non fare parola della conversazione con lui avuta con l'arbitro e l'altro assistente.

Nella sua audizione all'Ufficio indagini (5 giugno 2006) il Mazzei non afferma di avere rivolto analoga raccomandazione all'arbitro o all'altro assistente arbitrale e ammette di avere fatto riferimento alle lamentele dell'Arezzo:

quindi quando eravamo sul campo di allenamento di Coverciano chiamai Titomanlio da parte in presenza di tutti gli altri assistenti e gli dissi, in linea con le istruzioni di Bergamo: mi raccomando vai a fare l'Arezzo, stai attento perché si stanno lamentando; mi raccomando non sbagliare una virgola durante la partita.

Solo in sede di memorie nell'odierno procedimento il Mazzei sostiene di avere rivolto anche all'altro assistente la raccomandazione a prestare la massima attenzione, stante la delicatezza della gara, ma è evidente che tale precisazione, ove pure fosse esatta e ne fosse verificata la correttezza di contenuti , non escluderebbe comunque la diversa illegittima richiesta fatta al Titomanlio, con l'invito a non renderne partecipi gli altri componenti della terna arbitrale. L'esattezza dell'argomento difensivo, in altre parole, non escluderebbe quella della affermazione del Titomanlio, che questi ribadisce nella conversazione telefonica al Meani.

Si richiama in proposito il seguente brano immediatamente successivo a quello soprariportato.

Meani: *ma loro praticamente quando gli danno questo input è come dire dai un occhio all'Arezzo*

Titomanlio: *eh eh..(ride)cioè sai cioè non me l'hanno detto...tanto è vero che non me l'hanno detto apertamente, mi ha detto non stare a fare i discorsi a nessuno né (incomprensibile) né all'altro assistente né tantomeno all'arbitro, quando..cioè a parte non lo sapevamo ancora alle nove per cui*

Meani: *chi era l'altro assistente*

Titomanlio: *Carrer..che è giovane non so..a me mi fa che lui è giovane non so come la prende*

La situazione di illecito si configura in modo chiaro, non trovando adeguati riscontri fattuali e logici l'ulteriore argomento difensivo del Mazzei secondo cui il Titomanlio non avrebbe detto la verità all'interlocutore telefonico e si tratterebbe di una millanteria del Titomanlio per attribuirsi un'importanza che i precedenti in carriera non giustificavano. Del pari privo di rilevanza appare poi l'assunto del Mazzei secondo cui il suo compito non era propriamente quello di designare gli assistenti arbitrali, ma solo quello di proporre la designazione. In ogni caso, infatti, il ruolo rivestito conferiva al Mazzei nei confronti degli assistenti un posizione di autorevolezza tale da poterne condizionare il comportamento.

Nel caso di specie l'adesione del Titomanlio alle raccomandazioni del Mazzei emerge chiaramente dalla conversazione telefonica in cui il Titomanlio dichiara di avere dato assicurazioni in tal senso al Mazzei e di avervi dato concreta attuazione, segnalando all'arbitro, nel corso del secondo tempo, a danno della Salernitana due dubbi falli in attacco, in situazioni di gioco pericolose per l' Arezzo.

Al riguardo la condotta irregolare dell'assistente trova conferma nella dichiarazione resa all'Ufficio indagini dal signor Luciano Luci , che in occasione della gara in questione svolgeva le funzioni di osservatore arbitrale. In tale sede il signor Luci afferma: *per quanto attiene alla valutazione dell'operato dell'assistente*

arbitrale n.1, sig.Titomanlio, mi riporto integralmente a quanto da me refertato nella relazione O.A....Come si evince dalla citata relazione, rilevai che l'assistente Titomanlio "interviene troppo nel 2° tempo, sostituendosi per ben tre volte all'arbitro, nella segnalazione del fallo di gioco nei suoi pressi, quando le situazioni erano di pieno controllo del D.G."

4. Quest'ultima circostanza ha riflessi sulla valutazione dei presupposti per l'accertamento della aggravante di cui al comma 6 dell'art.6 C.G.S., dal momento che l'arbitro, pur essendo in grado di disattenderle, ha condiviso le segnalazioni dell'assistente ed ha quindi autonomamente valutato la sussistenza del fallo di gioco da parte dei calciatori della Salernitana. In ogni caso manca la prova per ritenere sussistente l'aggravante, avuto riguardo agli atti acquisiti al procedimento e più in generale al filmato della gara, da essi non emergendo una attitudine oggettiva degli interventi in contestazione ad incidere in modo significativo sull'andamento della gara. *L'eccessivo interventismo* del Titomanlio, rilevato dall'osservatore signor Luci, non viene del resto collegato ad errori di valutazione e lo stesso Presidente della Salernitana all'epoca dei fatti, signor Aliberti, dichiara di non avere mai avuto elementi *in base ai quali potevo avere sospetti circa una irregolare o faziosa direzione di gara.*

5. Per i medesimi fatti l' A.C. Arezzo s.p.a è responsabile in forza dell'art.9, comma 3, secondo cui *le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee.La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla società, dall'istruttoria svolta dall'Ufficio indagini o dal dibattimento risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.*

Nella specie, come esattamente ritenuto dalla Procura federale, se da un lato non emergono elementi sufficienti per ipotizzare un diretto coinvolgimento nell'illecito

di tesserati della società, in difetto di prova circa esistenza, modalità e tenore dei contatti tra suoi esponenti e i designatori, dall'altro non appare dubbio che l'illecito come sopra accertato ha attitudine a favorire l'Arezzo e che dagli atti del procedimento non emerge alcun elemento che consenta di escludere la partecipazione all'illecito o la sua conoscenza da parte della società. Nel sistema dell'art.9 comma 3 non ha quindi rilievo, ai fini di escludere la responsabilità, l'affermazione della difesa della società secondo cui manca la prova assoluta che l' A.C. Arezzo s.p.a abbia partecipato all'illecito o ne sia venuta a conoscenza.

6. Va riconosciuta anche la responsabilità del Meani per omessa denuncia in relazione all'art.6 comma 7 C.G.S..

Dal testo della conversazione telefonica, per il dettaglio degli elementi forniti dal Titomanlio, anche a richiesta del Meani, risulta che quest'ultimo era in grado di avvertire la illiceità del comportamento posto in essere dal Mazzei e dal Titomanlio, con il conseguente obbligo di denuncia alla Lega, o al Comitato competente ovvero direttamente all'Ufficio indagini della Federazione. Nelle difese scritte e orali, si sottolinea che il Meani non sembra particolarmente interessato e attento alle affermazioni del Titomanlio e che al più dalla conversazione telefonica e *dalle mezze frasi di Titomanlio*, potrebbe avere tratto un sospetto vago e indeterminato di irregolarità.

Osserva per contro il Collegio che il Meani, oltre a porre domande puntuali sulla vicenda e ad ottenere risposte tali da definire con sufficiente chiarezza gli elementi di un illecito sportivo, non manca almeno in un caso di sottolinearli (cfr. l'affermazione *ma loro praticamente quando gli danno questo input è come dire dai un occhio all'Arezzo*).

7. All'epoca dei fatti, il Meani era tesserato, con funzioni di addetto agli arbitri, della A.C. Milan s.p.a., che è quindi responsabile a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.2, comma 4 C.G.S., laddove si stabilisce che le società sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati.

La difesa della società, oltre a sottolineare il difetto di attuale tesseramento del Meani e, in precedenza, il suo ruolo marginale all'interno della società, ha rilevato che la responsabilità oggettiva della società, in tanto potrebbe trovare applicazione, in quanto il soggetto (ritenuto) agente avesse posto in essere atti diretti a realizzare un (almeno ritenuto) interesse per il responsabile oggettivo.

Il rilievo difensivo non sembra condivisibile alla stregua dell'orientamento della CAF secondo cui va riconosciuta la piena vigenza nel sistema attuale della responsabilità oggettiva, conseguente in modo automatico a quella personale del tesserato che ha posto in essere la condotta giuridicamente rilevante (cfr. C.U. n.10/C relativo alla riunione del 23 settembre 2004) e tenuto comunque conto del fatto che il Meani all'epoca rivestiva presso la società il ruolo (sia pure secondario) di addetto agli arbitri ed era quindi investito di compiti attinenti quanto meno in senso generico e indiretto alle notizie acquisite nel corso del colloquio telefonico con il Titomanlio. Le altre circostanze evidenziate nelle difese della società non escludono la responsabilità oggettiva, anche se rilevano ai fini della entità attenuata della relativa sanzione.

8. Sotto il profilo sanzionatorio, tenuto conto che, quanto all'illecito sportivo, è stata esclusa l'aggravante di cui all'art.6 comma 6, va comminata la inibizione temporanea nella misura di tre anni nei confronti dei signori Gennaro Mazzei e Stefano Titomanlio, ai sensi dell'art.6 comma 1 e 5 e dell'art.14, comma 1, lettera e) C.G.S..

Quanto alla responsabilità presunta della A.C. Arezzo s.p.a, essa va sanzionata (sempre in considerazione della esclusione della aggravante) con una penalizzazione di nove punti, che, non avendo alcuna efficacia afflittiva rispetto alla stagione sportiva 2005/2006, va applicata nella stagione sportiva 2006/2007 (ex art.2 comma 3; art.6 comma 4; art.9 comma 3; art. 13 lett. f del C.G.S.).

Le sanzioni a carico di Leonardo Meani e della A.C. Milan s.p.a., vanno stabilite rispettivamente in tre mesi di inibizione e in una ammenda di 10.000,00

euro, in conformità alle congrue richieste del Procuratore federale, pur escludendosi quanto al primo la continuazione con la condotta sanzionata in precedente procedimento.

P.Q.M.

la C.A.F.:

- visti gli artt. 2, 6, 9, e 13, comma 1 lett. b) ed f), 14, comma 1, lett. e) C.G.S., dichiara la responsabilità dei deferiti in relazione alle incolpazioni loro rispettivamente ascritte ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 6 comma 6 C.G.S., infligge le seguenti sanzioni:
 - 1) **Gennaro Mazzei**, inibizione per anni tre;
 - 2) **Stefano Titomanlio**, inibizione per anni tre;
 - 3) **A.C. Arezzo S.p.A.**, penalizzazione di 9 punti in classifica nella stagione sportiva 2006/2007;
 - 4) **Leonardo Meani**, inibizione per mesi tre;
 - 5) **A.C. Milan S.p.A.**, ammenda di € 10.000,00 (diecimila).

Così deciso in Roma il 14 agosto 2006

IL PRESIDENTE

Pubblicato il 17 agosto 2006